



**MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE AI SENSI  
DELL'ART.1 COMMA 2 BIS DELLA LEGGE  
190/2012**

**2022-2024**

**ALLEGATO N. 5 DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO**

## Sommario

<b>1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</b> .....	- 3 -
<b>2. GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE</b> .....	- 6 -
<b>3. IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO</b> .....	- 9 -
<b>4. CONTESTO ESTERNO</b> .....	- 10 -
<b>5. CONTESTO INTERNO</b> .....	- 13 -
5.1 CONTESTO INTERNO - Organigramma .....	- 13 -
5.2. CONTESTO INTERNO - Funzioni.....	- 14 -
5.3. CONTESTO INTERNO - Approccio metodologico e strategico per la predisposizione delle Misure intergrative .....	- 16 -
5.4 CONTESTO INTERNO – Mappatura dei processi.....	- 17 -
<b>6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b> .....	- 23 -
6.1 IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI.....	- 23 -
6.1.1. DEFINIZIONE DELL’OGGETTO DI ANALISI .....	- 23 -
6.1.2. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI .....	- 23 -
6.2 ANALISI DEL RISCHIO .....	- 25 -
6.2.2. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE.....	- 25 -
<b>Tabella B</b> .....	- 28 -
6.3 PONDERAZIONE DEL RISCHIO .....	- 29 -
<b>7. TRATTAMENTO DEL RISCHIO</b> .....	- 30 -
7.1. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE.....	- 30 -
7.2 ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE .....	- 32 -
7.3. PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE .....	- 42 -
<b>8. SEZIONE SPECIFICA: LA TRASPARENZA COME MISURA GENERALE</b> .....	- 44 -
8.1 QUADRO DI RIFERIMENTO .....	- 44 -
8.2 DATI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE.....	- 44 -
8.3 QUALITA’ DELLE PUBBLICAZIONI.....	- 44 -

### Allegati:

- [Tabella B - Schema valutazione del livello di esposizione al rischio pag. 24](#)
- [Allegato 1 - Obblighi di pubblicazione allegato alla Delibera 1134-2017](#)
- [Scheda 2022-2024\\_riepilogo](#)

## 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 ha introdotto rilevanti misure volte alla prevenzione e alla repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, allineando l'ordinamento giuridico dello Stato italiano agli strumenti di contrasto alla corruzione delineati dalle convenzioni internazionali.

In tale ottica, mediante la suddetta Legge, l'Italia ha introdotto nel proprio ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione organizzato su due livelli:

- i. livello nazionale – incentrato sul Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), elaborato dall'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), di durata triennale e soggetto ad aggiornamento annuale, che costituisce atto di indirizzo per le singole amministrazioni pubbliche per la redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT);
- ii. livello decentrato – incentrato sul Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), predisposto da ogni amministrazione pubblica alla luce delle indicazioni metodologiche previste dal PNA, ovvero tramite misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ex D.Lgs. 231/2001, per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

La normativa anticorruzione sopra delineata, oltre a fornire una uniformità interpretativa per tutti i soggetti tenuti all'applicazione, è ispirata al raggiungimento di specifici obiettivi, quali:

- ridurre le opportunità di corruzione;
- aumentare la capacità di monitorare gli atti che potrebbero generare la corruzione;
- creare un contesto procedurale sfavorevole alla corruzione.
- il coinvolgimento di tutto il personale dell'apparato amministrativo nel contrasto della corruzione e dei fenomeni di mala amministrazione

La Legge 190/2012, inoltre, vede attuazione anche per il tramite di ulteriori atti normativi da questa previsti. Tra i decreti legislativi emanati successivamente alla Legge 190/2012 si segnalano:

- il D.Lgs. 33/2013 che disciplina in materia di Trasparenza gli adempimenti previsti nei commi da 15 a 33 dell'art. 1 della Legge 190/2012;
- il D.Lgs. 39/2013 che disciplina le ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti privati in controllo pubblico;
- il D.P.R. 62/2013, recante il nuovo Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici.

Tra i suddetti provvedimenti legislativi, di fondamentale rilevanza, nello spirito della Legge 190/2012, è la disciplina apportata dal D.Lgs. 33/2013, volto a regolamentare la materia della Trasparenza. Questa è concepita quale strumento finalizzato a rendere l'attività della pubblica amministrazione quanto più conoscibile da parte del cittadino, inducendo i

singoli soggetti pubblici ad operare in maniera eticamente corretta, nonché a perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, valorizzando al contempo l'accountability nei confronti dei cittadini.

Assumono inoltre rilievo il D.Lgs. 97/2016 che ha apportato modifiche ed integrazioni sia alla Legge 190/2012 che al D.lgs. 33/2013 e il D.Lgs.175/2016, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" modificato dal D.Lgs. n. 100/2017.

I destinatari della normativa in materia di anticorruzione sono individuati dall'art. 2 bis, comma 3, del D.Lgs.33/2013, così come richiamato dall'art. 1, comma 2 bis Legge 190/2012 (introdotto dal D.Lgs. 97/2016. Tra essi figurano le società a controllo pubblico e le *in house providing*.

In particolare, sull'ambito soggettivo di applicazione in materia di prevenzione della corruzione è intervenuto il D.Lgs. 97/2016 che ha introdotto, tra l'altro, modifiche e integrazioni alla Legge 190/2012, specificando che il Piano Nazionale Anticorruzione "costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs. 165/2001, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 (enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed enti di diritto privato), ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001. Tale Decreto ha introdotto l'istituto dell'accesso civico generalizzato, previsto dall'art. 5 comma 2, del D.Lgs. 33/2013.

Le modifiche normative apportate dal D.Lgs. 97/2016 alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013 hanno comportato un aggiornamento della Determinazione n. 8/2015 da parte dell'ANAC che ha provveduto ad emettere la Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017 recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

In estrema sintesi, la summenzionata Delibera n. 1134/2017 stabilisce che le società e gli enti controllati dalle pubbliche amministrazioni sono tenuti a:

- ✓ analizzare il proprio contesto interno ed esterno, la propria struttura organizzativa ed i processi, anche non formalizzati, al fine di individuare le aree ed i settori di rischio ove potrebbero verificarsi fatti corruttivi;
- ✓ assicurare un sistema integrato di controlli di prevenzione dei rischi nell'ottica di ottemperare tanto al D.Lgs. 231/2001, tanto alla Legge 190/2012;
- ✓ adottare un apposito Codice di comportamento o provvedere ad integrare il Codice Etico adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, al fine di predisporre una responsabilità disciplinare per l'inosservanza delle misure adottate ai fini della prevenzione della corruzione;
- ✓ prevedere specifici protocolli e procedure al fine di ridurre il rischio di commissione di reati-presupposto introdotti dalla Legge 190/2012;
- ✓ verificare le cause ostative al conferimento degli incarichi ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e del D.Lgs. 175/2016;

- ✓ assicurare lo svolgimento delle attività in linea con quanto previsto dalla disciplina della Trasparenza (D.Lgs. 33/2013);
- ✓ prevedere un'adeguata formazione di tutto il personale in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione;
- ✓ assicurare la piena tutela del dipendente che segnala illeciti;
- ✓ prevedere dei flussi informativi adeguati che consentano ai cittadini di avere notizie sull'attività svolta dalla Società;
- ✓ pubblicare sul proprio sito internet, alla sezione "Società Trasparente", il PPCT adottato e tutti i dati, le informazioni e i documenti indicati nell'Allegato n. 1) della Determina n. 1134/2017;
- ✓ nominare un Responsabile della Prevenzione alla Corruzione e della Trasparenza (RPCT). L'ANAC ritiene debba essere un dirigente di primo livello della società/ente e non un soggetto esterno.

Con la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, l'ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 che:

- racchiude - per quanto riguarda la Parte generale - in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite nel tempo, integrandole con gli orientamenti maturati e che sono stati oggetto di appositi atti regolatori, intendendo, pertanto, superare le indicazioni contenute nelle Parti generali dei precedenti PNA (2013 e 2016) e degli Aggiornamenti al PNA (2015 -2017-2018);
- aggiorna le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo sottolineando che le stesse rappresentano l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza/ Misure integrative di prevenzione della corruzione;
- espone i riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del RPCT;
- pone l'attenzione sulla rotazione "ordinaria" del personale e richiama la Delibera ANAC n. 859 del 25 settembre 2019 sul controllo pubblico congiunto.

Per quanto riguarda, in particolare, le società a controllo pubblico, il PNA 2019 rinvia espressamente ai contenuti minimi delle misure di prevenzione della corruzione già definiti nella Determina n. 1134/2017.

Ai fini dell'approvazione del presente aggiornamento delle misure integrative di prevenzione della corruzione, ANAC si è limitata a fornire, con Comunicato del Presidente del 21/07/2021, un quadro riepilogativo delle delibere sopravvenute rilevanti e ha ritenuto di non provvedere ad elaborare l'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2020, adottato con la predetta Delibera n. 1064 del 13/11/2019.

Pertanto, si devono ritenere pienamente operative le indicazioni contenute nel PNA 2019 e delle delibere ANAC ivi richiamate, in particolar modo quelle di cui alla Parte V e di cui alla Delibera n. 1134/2017 per le società "in house".

## 2. GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

I principali soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno della Società e i relativi compiti sono i seguenti:

A. L'Organo di indirizzo politico-amministrativo (Consiglio di Amministrazione), al quale spetta il compito di:

- designare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, comma 7, della Legge 190/2012);
- definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

B. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza - RPCT (individuato nella figura dell'Operation Manager Angelo Belluzzo, nominato RPCT dal Consiglio di Amministrazione il 30/07/2014).

Tale figura riveste un ruolo strategico nel sistema di prevenzione della corruzione. Il RPCT ha il compito di:

- predisporre annualmente la proposta di aggiornamento delle misure integrative di prevenzione della corruzione;
- sottoporre le misure integrative di prevenzione della corruzione all'approvazione dell'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- vigilare sul funzionamento e sull'efficace attuazione delle suddette misure;
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- curare la diffusione della conoscenza del "Codice di comportamento" nell'Amministrazione;
- segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV le "disfunzioni" inerenti l'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli Uffici, a cui spetta l'esercizio dell'azione disciplinare, i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le suddette misure;
- riferire sull'attività nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda;

- entro il 15 dicembre di ogni anno, redigere una relazione, ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012 recante i risultati dell'attività svolta nell'ottica della prevenzione della corruzione. Tale relazione, elaborata secondo precise indicazioni fornite da ANAC, deve essere pubblicata sul sito web dell'amministrazione;
- controllare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- provvedere al riesame in caso di diniego totale o parziale dell'accesso civico o di mancata risposta.

C. Dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società:

osservare le misure contenute nel PTPCT e nel codice di comportamento;  
 segnalare le situazioni di illecito e casi di conflitto di interessi  
 partecipare attivamente al processo di gestione del rischio.

D. Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (individuato nella figura dell'avv. Anna Di Pasquale, nominata dal Consiglio di Amministrazione componente monocratico dell'ODV in data 22/12/2021):

- partecipa al processo di gestione del rischio;
- collabora con l'RPCT nell'attività di prevenzione e segnala allo stesso le eventuali situazioni di pericolo emerse nell'esercizio delle funzioni e dei compiti affidati, ai sensi del D.Lgs 231/2001 e del MOG adottato;
- supporta l'RPCT per attuare il sistema di monitoraggio delle Misure integrative di prevenzione della corruzione Legge 190/2012, realizzando le attività di verifica (audit) sull'attuazione e l'idoneità delle misure di trattamento del rischio;

E. L'Organismo Indipendente di Valutazione ("OIV"):

Attesta annualmente l'assolvimento, da parte della Società, degli obblighi di pubblicazione.

Tenuto conto che:

- con delibera 1134/2017 ANAC ha precisato che nelle società i compiti dell'OIV devono essere attribuiti "all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di Vigilanza (OdV) (o ad altro organo a cui siano eventualmente attribuite le relative funzioni)";
- in UCIT la struttura organizzativa prevede quali organi di controllo il Sindaco Unico e l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
- nelle società in controllo pubblico le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza si ritengono "integrative" di quelle già adottate ai sensi del DLgs. 231/2001 e di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la cui attuazione e monitoraggio sono affidati all'ODV.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 22/12/2021 di attribuire le funzioni proprie degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) e di cui all'art. 14 co. 4 lett. g) del DLgs 150/2009 e s.m.i. all'Organismo di Vigilanza (ODV).

F. Responsabile della protezione dei dati (RPD), figura introdotta dagli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 2016/679 (Studio Legale avv. Paolo Vicenzotto, incarico conferito in data 05/03/2021):

Il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, sia per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, sia per questioni più peculiari: il RPCT, infatti, deve fare riferimento alle funzioni del RPD per questioni inerenti il rapporto fra privacy e pubblicazioni in Amministrazione trasparente e nei casi in cui le istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali.




### 3. IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento.

Le fasi centrali del sistema, così come delineate dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019, che ha provveduto ad introdurre un approccio valutativo del rischio di tipo qualitativo sono: i) l'analisi del contesto; ii) la valutazione del rischio e iii) il trattamento del rischio, a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema).

Sviluppandosi in maniera "ciclica", in ogni sua ripartenza il ciclo deve tener conto, in un'ottica migliorativa, delle risultanze del ciclo precedente, utilizzando l'esperienza accumulata e adattandosi agli eventuali cambiamenti del contesto interno ed esterno.



Nel processo di elaborazione del presente PTPCT si è tenuto conto, complessivamente, delle seguenti "variabili":

- gli interventi legislativi e regolamentari di rango nazionale e regionale;
- l'attività di regolamentazione, consultiva e di vigilanza dell'ANAC;
- il contesto di riferimento;
- le risultanze dell'attività di monitoraggio;

- le modifiche dell'operatività della Società alla luce dell'estensione della competenza territoriale per gli effetti della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24;
- l'adozione dell'organigramma e della *job description* aziendale;
- l'adozione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.

#### 4. CONTESTO ESTERNO

U.C.I.T srl (di seguito "UCIT" o la "Società") nasce nel 2006 come Società strumentale della Provincia di Udine, del Comune di Udine e successivamente, dal 2011, anche della Provincia di Gorizia, inquadrata nel modello di gestione dell'"*in house providing*", soggetta al c.d. controllo analogo, finalizzata alla gestione del servizio di ispezione ed accertamento dello stato di efficienza, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, nel territorio di competenza delle Amministrazioni. Ai sensi dei disposti di cui alla L.R. 11 ottobre 2012, n. 19 ("Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti") la competenza in materia viene demandata ai Comuni, limitatamente a quelli aventi un numero di abitanti superiore alle 40 mila unità, ed alle Province, per la restante parte di territorio.

La Regione Autonoma FVG ha approvato la LR 26/2014 di riforma degli enti locali che trasforma radicalmente il ruolo e le funzioni delle Province a partire dal 2016. Inoltre, ha approvato la modifica dello Statuto che prevede la soppressione delle Province stesse. Tale modifica ha superato i passaggi parlamentari nel 2016.

A partire dal 1° gennaio 2017 la proprietà della Società ha subito una variazione ex lege, con l'acquisizione da parte della Regione FVG delle quote di proprietà della Provincia di Udine e della Provincia di Gorizia, subentrando nei contratti già in essere e mantenendo così la gestione del servizio nelle stesse modalità sui territori già serviti.

In materia energetica, la Regione FVG, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1252 del 25 giugno 2015 ha dato avvio all'iter per il nuovo Piano Energetico Regionale (PER). La conclusione del procedimento si è determinata con l'approvazione del PER, con tutti i documenti allegati e revisionati, da parte della Giunta Regionale. Tale approvazione è stata eseguita in data 22 dicembre 2015 con deliberazione di Giunta Regionale n. 2564. L'esecutività di questo provvedimento giuntale è avvenuta con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 260 del 23 dicembre 2015.

Con le disposizioni di cui alla DGR FVG n. 799, del 21 marzo 2018, successivamente integrate e modificate dai disposti di cui alla DGR FVG n. 977/2018, la Regione FVG, completato l'iter previsto dalle disposizioni di legge in materia di affidamenti diretti alle proprie società in house, ha delegato ad UCIT lo svolgimento delle proprie funzioni amministrative in materia di accertamento ed ispezione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, e della tenuta del catasto regionale degli stessi impianti, allargando, di fatto, la competenza della Società su tutto il territorio della Regione FVG, con l'eccezione dei Comuni di Trieste e Pordenone, che continuano fino alla data del 31 dicembre 2020 a rimanere Autorità competente per il proprio territorio. Con la L.R. 9 agosto 2018, n. 20 UCIT è Agente Contabile per la riscossione delle

tariffe, per i contributi a carico degli utenti, ai sensi dei disposti di cui all'art. 10, comma 3, lettera c), del D.P.R. n. 74 del 2013.

Ad ulteriore specificazione, si rammenta che ai sensi dell'art. 4, comma 36 e s.s. della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 ("Legge di stabilità 2020"), modificativa dell'art. 4 della L.R. 19/2012, la Regione FVG sarebbe dovuta diventare con decorrenza 1° luglio 2020 l'unica Autorità competente in materia di controllo degli impianti termici su tutto il territorio regionale, includendo quindi, già a tale data, anche i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, con una conseguente estensione dell'ambito operativo della Società.

Tenuto conto del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che si approfondirà nel paragrafo successivo, la Regione FVG con la L.R. 29 giugno 2020, n. 13, art. 88 modificativa del suddetto art. 4 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 ha posticipato al 1° gennaio 2021 la decorrenza dell'estensione della propria competenza territoriale precisando altresì che *"la corresponsione del contributo di cui all'art. 10, comma 3, lett. c) del DPR 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) nonché il pagamento del costo delle ispezioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, posti a carico dei responsabili degli impianti e definiti con deliberazione della Giunta regionale, si applicano nei territori dei Comuni di Trieste e di Udine con decorrenza dal 1 gennaio 2021, mentre nel territorio del Comune di Pordenone con decorrenza dal 1 luglio 2021"*.

La Società ha nel contempo proseguito alacremente l'attività per la predisposizione delle nuove disposizioni regionali finalizzate a disciplinare in modo uniforme l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici su tutto il territorio della Regione FVG. Il complesso lavoro di analisi e di elaborazione del testo ha portato ad avere una prima bozza di documento che nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno 2020 è stata discussa e condivisa con le altre Autorità competenti e le Associazioni di categoria di riferimento della Regione FVG.

Con la delibera n. 2018 del 30/12/2020 la Giunta regionale ha quindi approvato il documento *"Disposizioni per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria"* entrato in vigore su tutto il territorio regionale con decorrenza 01/01/2021.

#### Emergenza sanitaria da COVID-19

*"L'attività economica in Friuli Venezia Giulia, duramente colpita dalla crisi pandemica nel 2020, ha avuto una significativa ripresa nella prima metà del 2021. In base all'Indicatore trimestrale dell'economia regionale (ITER) elaborato dalla Banca d'Italia, la crescita del prodotto nel primo semestre dell'anno in corso, rispetto al corrispondente periodo del 2020, sarebbe prossima al 12 per cento e superiore a quella stimata dall'Istat a livello nazionale (7,6 per cento). Al netto miglioramento della congiuntura regionale ha contribuito la ripresa dell'attività produttiva in tutti i settori, in particolare l'industria.*

*Nel primo semestre del 2021 la produzione industriale, al netto della cantieristica, è notevolmente salita per soddisfare una domanda interna ed estera in forte ripresa; il volume delle vendite ha superato i livelli pre-pandemia. Le esportazioni di beni, cresciute di oltre un quarto rispetto al primo semestre del 2020, si sono portate nettamente al di sopra dei valori pre-crisi. La cantieristica, in presenza di una dinamica degli ordini meno vivace rispetto al 2019, ha comunque mantenuto il pieno utilizzo della capacità produttiva. I risultati del sondaggio autunnale della Banca d'Italia, riferiti ai primi tre trimestri dell'anno in corso, confermano una decisa ripresa dell'attività economica nell'industria, nonostante le difficoltà incontrate dalla maggioranza delle imprese nell'approvvigionamento di input produttivi. Le imprese prevedono una ulteriore espansione delle vendite e degli investimenti nei prossimi sei mesi.*

*Le costruzioni hanno contribuito alla crescita dei livelli di attività e gli scambi sul mercato immobiliare hanno mostrato un marcato recupero. La ripresa si è estesa anche ai servizi, sebbene in misura più contenuta. Tra questi, il settore turistico, che aveva fortemente sofferto per le conseguenze dell'emergenza sanitaria, ha beneficiato di un parziale recupero delle presenze nel primo semestre del 2021, che tuttavia sono rimaste molto al di sotto del periodo pre-pandemia, soprattutto quelle dei visitatori stranieri. La movimentazione portuale invece, al netto dei flussi petroliferi, si è stabilizzata su livelli storicamente elevati.*

*Nell'anno in corso la liquidità delle imprese è rimasta molto elevata, anche in un contesto di ripresa degli investimenti. L'elevata liquidità è stata sostenuta dall'aumento delle vendite e da un ricorso al credito ancora considerevole, seppur in rallentamento da giugno.*

*Nella prima parte dell'anno i segnali di miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro si sono rafforzati, in connessione alla progressiva rimozione dei vincoli alle attività economiche legati alla pandemia. Nonostante un'ulteriore lieve diminuzione degli occupati nel primo semestre, le attivazioni nette di rapporti di lavoro dipendente nei primi otto mesi del 2021 hanno superato i livelli del 2019: sono state in gran parte a tempo determinato e si sono concentrate nel terziario, in particolare nel comparto turistico. Il ricorso agli strumenti di integrazione salariale si è fortemente ridotto, collocandosi tuttavia su livelli molto più elevati rispetto al periodo pre-pandemico.*

*La ripresa dei consumi delle famiglie ha in minima parte compensato la caduta dell'anno precedente. Vi ha contribuito il progresso della campagna vaccinale, che ha consentito una maggiore mobilità e una graduale ripresa degli acquisti.*


*Alla fine del primo semestre del 2021 la crescita dei prestiti bancari alle imprese regionali ha iniziato a ridursi, dopo la forte espansione legata alla crisi pandemica. I prestiti alle famiglie residenti in regione sono invece tornati ad aumentare. La qualità dei prestiti concessi da banche e società finanziarie alla clientela residente in regione è rimasta stabile grazie anche al progressivo miglioramento delle condizioni economiche e per effetto delle misure governative di sostegno al credito. Il flusso semestrale dei nuovi mutui per l'acquisto di abitazioni ha mostrato un forte aumento e il credito al consumo ha ripreso a crescere, sia pure in misura lieve. I depositi bancari delle famiglie, che alla fine del 2020 avevano raggiunto livelli molto elevati a causa della pandemia, hanno rallentato la loro espansione”*

*(fonte: BANCA D'ITALIA – L'economia del Friuli Venezia Giulia – Aggiornamento congiunturale Novembre 2021)*

## 5. CONTESTO INTERNO

### 5.1 CONTESTO INTERNO - Organigramma

Definito che la Società è soggetta al c.d. “controllo analogo” congiunto da parte dei Soci, Regione FVG e Comune di Udine, l’attuale organigramma della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2021, è il seguente:



## 5.2. CONTESTO INTERNO - Funzioni

La Società ha per oggetto sociale l'esercizio sul territorio dei Soci e per conto degli stessi, che ne mantengono la titolarità, della attività finalizzate a:

- 1) controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 31, comma 3, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) accertamento della sicurezza degli impianti di utenze a gas ai sensi delle disposizioni di legge e delle emanazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- 3) accertamento della conformità alle norme vigenti degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione;
- 4) verifiche in materia energetica.

Essa adempie a deleghe di funzioni concernenti le finalità istituzionali degli Enti partecipanti alla società medesima secondo le previsioni di legge, svolgendo le attività corrispondenti riconducibili alle competenze dei Soci pubblici in materia di ambiente ed energia.

U.C.I.T. S.r.l. è società *in house providing* ed è quindi strumentale alle finalità ed alle funzioni pubbliche dei Soci, perseguite secondo principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nell'ambito delle attività connesse al conseguimento dell'oggetto sociale; da ciò deriva il rispetto dei limiti normativi previsti dalla disciplina di coordinamento e contenimento della finanza pubblica. Inoltre, ai sensi della LR 9 agosto 2018, n. 20, UCIT è Agente Contabile per la riscossione delle tariffe, per i contributi a carico degli utenti, ai sensi dei disposti di cui all'art. 10, comma 3, lettera c), del D.P.R. n. 74 del 2013.

L'ambito operativo in cui si colloca l'attività svolta riguarda:

1. attività di accertamento ed ispezione, come previsto dal DPR 412/93, dal D.Lgs. 192/05 e dal DPR 74/2013, avente ad oggetto (i) l'accertamento dell'effettivo stato di manutenzione e di esercizio nonché (ii) il rilevamento dell'efficienza energetica degli impianti termici e (iii) le relative attività di gestione per i territori di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che, come sopra precisato, comprendono con decorrenza 1° gennaio 2021 l'intero territorio regionale per gli effetti della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24; le risorse impiegate in queste attività, non essendoci in organico tutti gli ispettori necessari alla copertura territoriale regionale, possono essere anche collaboratori esterni;
2. gestione del Catasto degli impianti termici oggetto del servizio, con l'aggiornamento costante del relativo archivio informatico;
3. attività di supporto, su richiesta, alle Forze dell'Ordine ed alla Magistratura, nei territori di competenza dei Soci, nella prevenzione dei reati connessi alla sicurezza degli impianti termici, di cui al punto 1., attraverso assistenza tecnica e consulenza peritale. L'Operation Manager, Angelo Belluzzo, è C.T.U. per il Tribunale di Gorizia.

La struttura della Società, per quanto concerne il personale, è molto snella ed è ripartita in 4 settori, costituiti da un numero ristretto di risorse.

Specificamente le funzioni svolte si possono distinguere come di seguito riportato:

- **Funzione Amministrativa/Contabile e Tecnica**, che funge da supporto al Presidente e all'Operation Manager e la cui sfera di competenza comprende i rapporti con i Soci, gli Enti Pubblici e gli istituti di credito, la raccolta e analisi dei dati ai fini dei monitoraggi periodici e predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi, la redazione degli avvisi e dei bandi di gara, l'attività di fatturazione, la riscossione, l'attività di coordinamento con i collaboratori esterni e la rendicontazione dell'attività ispettiva;

- **Funzione Legale/Societario e Compliance**, che funge anch'essa da supporto al Presidente e all'Operation Manager e la cui sfera di competenza comprende il monitoraggio del contesto normativo di riferimento della Società, la predisposizione delle delibere da sottoporre agli organi sociali, la tenuta dei libri sociali, l'attività di verifica e aggiornamento delle procedure e regolamenti aziendali, la verifica dell'adeguatezza della documentazione aziendale e del sistema di deleghe e procure, oltre al supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e all'Organismo di Vigilanza;

- **Area Amministrazione**, la cui sfera di competenza si estende ai seguenti ambiti: Amministrazione; Gestione database impianti climatizzazione invernale ed estiva.

L'**Operation Manager**, nella persona di Angelo Belluzzo, costituisce supporto operativo al Presidente. Ad esso spetta il potere di firma in relazione ad un'ampia tipologia di atti volti ad impegnare verso terzi la società, seppur integrato dalle necessarie autorizzazioni con riferimento all'ammontare delle varie operazioni. Inoltre, stante anche la composizione societaria di Ucit Srl che la connota come società di *in house providing* delle Amministrazioni pubbliche che ne detengono il controllo e la conseguente qualificazione della società come stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 50/2016, egli supervisiona e gestisce tutti gli affidamenti che vengono effettuati dalla società tramite i portali informatici di Consip Spa e della Regione Friuli Venezia Giulia.

Sebbene non appartenenti alla struttura organizzativa in senso stretto, le figure che operano sistematicamente per conto di Ucit Srl nello svolgimento della propria attività sono gli **Ispettori**. Tali soggetti sono preposti all'esecuzione dell'attività ispettiva di controllo e manutenzione per l'efficienza energetica sugli impianti termici sul territorio di competenza regionale secondo le modalità previste dal D.P.R. 74/2013, nell'esercizio della quale essi sono qualificati come incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 del Codice Penale.

Non essendo possibile per Ucit Srl provvedere ad effettuare l'attività sul territorio regionale di competenza con le sole risorse umane disponibili, come già evidenziato la maggior parte degli ispettori sono dei collaboratori esterni della Società, e prestano la loro attività sulla base di un incarico individuale di collaborazione, in cui le prestazioni rese sono di carattere temporaneo e altamente qualificate.

L'individuazione delle figure che andranno ad esercitare l'attività ispettiva avviene sulla base di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30/11/2009, n. 331 e delle disposizioni del "Regolamento recante disciplina per

il conferimento di incarichi di collaborazione". All'esito di una apposita procedura di selezione, viene pertanto sottoscritto il contratto di collaborazione con i professionisti individuati.

Si segnala che nel mese di agosto 2021 ha avuto conclusione la procedura di selezione di professionisti esterni cui affidare l'incarico per l'attività di ispezione su impianti di climatizzazione invernale ed estiva fino al 31/12/2023.

All'esito della predetta procedura, tutti i candidati che avevano presentato istanza di partecipazione sono risultati idonei. Tenuto conto delle tempistiche necessarie per gli adempimenti relativi alle pratiche di pianificazione, stampa e invio degli avvisi di ispezione, l'attività ispettiva ha avuto avvio con il mese di novembre 2021.

L'estensione delle attività come disposto dalla L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 ripropone la necessità di proseguire con l'adeguamento dell'organico della società con l'inserimento di personale che abbia competenze per la gestione dell'area tecnica, anche al fine di poter adempiere completamente a quanto previsto dal presente PTPCT.

La Società è riuscita nel terzo trimestre dell'esercizio 2021 a portare a compimento l'iter per l'inserimento della seconda risorsa con profilo amministrativo, giusta autorizzazione della D.G.R. 420/2019, mediante lo strumento della mobilità interna dei dipendenti delle società controllate.

L'Assemblea dei Soci, tenutasi il 22 dicembre 2021, ha approvato – giusta D.G.R. 1950/2021 - il Piano annuale del fabbisogno delle risorse umane che prevede l'incremento della pianta organica del personale dipendente di una nuova unità per l'anno 2022.

Nell'esercizio 2021, la Società ha completato l'iter per la predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e dei relativi allegati (di seguito anche il "MOG").

A tale riguardo, si è provveduto ad effettuare un'analisi del contesto aziendale per evidenziare le aree e le modalità con le quali si potrebbero realizzare i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 (attività di *risk assessment* e *risk ranking*), al fine di elaborare un modello organizzativo coerente con la specifica attività della Società, conformemente a quanto previsto dal Decreto medesimo.

Il MOG e, in particolare, la Parte Speciale avente ad oggetto i Protocolli dei diversi processi aziendali con l'evidenza dei soggetti coinvolti, recepiscono il nuovo organigramma e la relativa *job description*.

### *5.3. CONTESTO INTERNO - Approccio metodologico e strategico per la predisposizione del Misure integrative 2022-2024*

Con il PNA 2019, l'ANAC ha fornito un documento metodologico per la gestione dei rischi corruttivi che ha integrato e aggiornato alla luce dei principali standard internazionali di *risk management* le indicazioni fornite con il PNA 2013 e l'aggiornamento 2015 al PNA. Il PNA 2019 è pertanto diventato l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Come già segnalato nel Paragrafo n. 1 ("Quadro normativo di riferimento"), ANAC, con Comunicato del Presidente del 21/07/2021, si è limitata a fornire un quadro riepilogativo delle delibere sopravvenute rilevanti ai fini della predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e ha ritenuto di non provvedere ad elaborare l'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2020, adottato con la predetta Delibera n. 1064 del 13/11/2019.

Pertanto, si devono ritenere pienamente operative le indicazioni contenute nel PNA 2019 e delle delibere ANAC ivi richiamate, in particolar modo quelle di cui alla Parte V e di cui alla Delibera n. 1134/2017 per le società "in house".



Con riferimento alla definizione delle modalità e delle strategie da applicare per l'elaborazione delle presenti misure integrative 2022-2024, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22/12/2021, ha definito le seguenti linee di indirizzo:

- 1) aggiornare l'analisi del contesto esterno e interno di UCIT;
- 2) valutare il livello di esposizione della Società al rischio di corruzione, anche alla luce dell'attività svolta nell'anno precedente;
- 3) valutare l'adeguatezza delle misure organizzative adottate ai fini del contenimento del rischio corruttivo apportando alle stesse le modifiche/integrazioni ritenute necessarie;
- 4) elaborare l'aggiornamento del PTPCT 2022-2024 in ottemperanza a quanto disposto dal PNA 2019 e delle Delibera n. 1134/2017 adottati da ANAC, mediante la costituzione di una sezione specifica del MOG 231 avente ad oggetto le misure integrative di prevenzione della corruzione, come previsto dal comma 2-bis dell'art. 1 della Legge 190/2012 per le società a controllo pubblico, effettuando una graduale rivisitazione delle mappature dei processi e dei rischi;
- 5) prevedere un allegato della suddetta sezione specifica del MOG, dedicato alle misure in materia di trasparenza, identificando altresì i soggetti responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati sul sito di Ucit Srl, sezione "Società trasparente";
- 6) predisporre l'aggiornamento delle suddette misure integrative di prevenzione della corruzione in tempo utile per consentirne l'adozione entro il prossimo 31 gennaio 2022;
- 7) pianificare la formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per tutti i dipendenti.

Le presenti misure integrative 2022 - 2024, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, saranno comunicate ai diversi soggetti interessati e saranno pubblicate sul sito internet della Società entro un mese dalla data dell'adozione da parte dell'Organo di indirizzo, nella sezione "Società trasparente" – "Altri contenuti" – "Corruzione", del sito web istituzionale della Società, nonché comunicato all'ANAC attraverso la piattaforma dedicata.

La Società è inoltre tenuta entro il 31 gennaio di ogni anno alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale delle informazioni sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture ed alla trasmissione dei tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.


#### *5.4 CONTESTO INTERNO – Mappatura dei processi*

Nell'ambito dell'analisi del contesto interno riveste un ruolo centrale la mappatura dei processi aziendali. La metodologia utilizzata per la mappatura e la valutazione dei processi e dei rischi corruttivi è stata definita, come detto più sopra, sulla base delle "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" di cui all'Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

L'obiettivo è che l'intera attività svolta dalla Società sia gradualmente esaminata al fine di identificare le aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi individuando i conseguenti presidi più adeguati a prevenire o gestire gli stessi; la mappatura dei processi sarà ulteriormente declinata e affinata nel corso dell'esercizio 2022, perfezionando il raccordo delle misure di prevenzione con quelle previste nel MOG 231.

Tenuto conto dell'attività e dell'organizzazione di UCIT, sono state mappate le seguenti Aree di rischio - generali e specifiche. La mappatura dei processi può essere riassunta in una tabella, ma può essere utile rappresentarla anche graficamente al fine di "visualizzare" gli interessi ed intuire le relazioni tra le varie funzioni:

*Rete di associazione: ad ogni processo vengono associati gli interessi primari, gli stakeholder e gli interessi secondari*




Questa rappresentazione sintetizza come gli interessi primari e secondari associati ad un medesimo processo interagiscono tra loro. Infatti, le decisioni e le attività previste dal processo potrebbero:

- favorire determinati interessi primari e secondari (convergenza di interessi),
- favorire un interesse secondario a discapito di un interesse primario (conflitto di interessi), oppure favorire un interesse primario a discapito di un altro interesse primario (conflitto tra interessi primari).

Si procede, pertanto, con l'individuazione delle Aree di rischio, che vengono riconosciute tali proprio sulla base dell'analisi interattiva appena esposta:

**AREA: A01 CONTRATTI PUBBLICI**

AREA 01: CONTRATTI PUBBLICI	FUNZIONE PREVALENTE E AREA	PROCESSI	INTERESSI PRIMARI	STAKEHOLDER	INTERESSI SECONDARI
	<u>FUNZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA</u> <u>AREA AMMINISTRAZIONE</u>	A01.01: Programmazione			
	<u>FUNZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA</u> <u>AREA AMMINISTRAZIONE</u>	A01.02: Progettazione			
	<u>FUNZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA</u> <u>AREA AMMINISTRAZIONE</u>	A01.03: Selezione del contraente			
	<u>FUNZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA</u> <u>AREA AMMINISTRAZIONE</u>	A01.04: Verifica aggiudicazione e stipula contratto			
	<u>FUNZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA</u> <u>AREA AMMINISTRAZIONE</u>	A01.05: Esecuzione del contratto			
	<u>FUNZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA</u> <u>AREA AMMINISTRAZIONE</u>	A01.06: Rendicontazione del contratto			

**AREA: A02 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

AREA 02: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	FUNZIONE PREVALENTE E AREA	PROCESSI	INTERESSI PRIMARI	STAKEHOLDER	INTERESSI SECONDARI	
	<u>FUNZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA</u> AREA AMMINISTRAZIONE	A02.01: Reclutamento personale dipendente		Green	Red	White
	<u>FUNZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA</u> AREA AMMINISTRAZIONE	A02.02: Reclutamento ispettori esterni				

**AREA: A03 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

AREA 03: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	FUNZIONE PREVALENTE E AREA	PROCESSI	INTERESSI PRIMARI	STAKEHOLDER	INTERESSI SECONDARI	
	<u>FUNZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA</u> AREA AMMINISTRAZIONE	A03.01: Contributi incassati in qualità di agente contabile		Green	Red	Yellow
	<u>FUNZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA</u> AREA AMMINISTRAZIONE	A03.02: Rimborsi-Esoneri				

**AREA: A04 INCARICHI E NOMINE**

AREA 04: INCARICHI E NOMINE	FUNZIONE PREVALENTE E AREA	PROCESSI	INTERESSI PRIMARI	STAKEHOLDER	INTERESSI SECONDARI	
	<u>FUNZIONE</u> LEGALE/SOCIETARIO  <u>E COMPLIANCE</u>  <u>AREA</u> AMMINISTRAZIONE	A04.01: Nomine Organi Societari	➔			
	<u>FUNZIONE</u> LEGALE/SOCIETARIO  <u>E COMPLIANCE</u>  <u>AREA</u> AMMINISTRAZIONE	A04.02: Incarichi ai Dipendenti				

**AREA: A05 CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI**

AREA 05: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	FUNZIONE PREVALENTE E AREA	PROCESSI	INTERESSI PRIMARI	STAKEHOLDER	INTERESSI SECONDARI	
	<u>FUNZIONE</u> AMMINISTRATIVA/CONTABILE  <u>E TECNICA</u>  <u>AREA AMMINISTRAZIONE</u>  <u>AREA TECNICA</u>	A05.01: Attività di accertamento e verifica	➔			
	<u>FUNZIONE</u> AMMINISTRATIVA/CONTABILE  <u>E TECNICA</u>  <u>AREA AMMINISTRAZIONE</u>  <u>AREA TECNICA</u>	A05.02: Attività ispettiva				

**AREA: A06 RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER**

AREA 06: RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDER	FUNZIONE PREVALENTE E AREA	PROCESSI	INTERESSI PRIMARI	STAKEHOLDER	INTERESSI SECONDARI	
	FUNZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AREA AMMINISTRAZIONE AREA TECNICA	A06.01: Rapporti con le ditte manutentrici		Green	White	White
	FUNZIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE E TECNICA AREA AMMINISTRAZIONE AREA TECNICA	A06.02: Rapporti con gli utenti				

**AREA: A07 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

AREA 07: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	FUNZIONE PREVALENTE E AREA	PROCESSI	INTERESSI PRIMARI	STAKEHOLDER	INTERESSI SECONDARI	
	FUNZIONE LEGALE/SOCIETARIO E COMPLIANCE AREA AMMINISTRAZIONE	A07.01 Predisposizione di note o documentazione da sottoporre agli Organi societari e/o ai Soci		Green	Red	White
	FUNZIONE LEGALE/SOCIETARIO E COMPLIANCE AREA AMMINISTRAZIONE	A07.02: Accordi/ Convenzioni con Amministrazioni				

**AREA: A08 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO E DIRETTO**

N/A

**AREA: A09 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO E DIRETTO**

N/A

## 6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

La valutazione del rischio si articola in tre fasi:

- *l'identificazione (6.1)*
- *l'analisi (6.2)*
- *la ponderazione (6.3)*

### 6.1 IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

#### 6.1.1. DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI ANALISI

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

Per una corretta identificazione dei rischi è necessario definire, in via preliminare, l'oggetto di analisi, ossia l'unità di riferimento rispetto al quale individuare gli eventi rischiosi.

Sulla base delle "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" di cui all'Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, l'oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti tenendo conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili. Oggetto di analisi può essere, infatti, l'intero processo o le singole attività di cui si compone il processo.

Se l'unità di analisi prescelta è il "processo", i processi rappresentativi dell'intera attività dell'amministrazione non sono ulteriormente scomposti in attività e per ogni processo rilevato nella mappatura sono identificati gli eventi rischiosi che possono manifestarsi.

Tenuto conto delle ridotte dimensioni organizzative della Società e tenuto conto che la mappatura dei processi aziendali sarà ulteriormente declinata e affinata in occasione dell'implementazione del MOG 231, l'unità di analisi prescelta per la redazione del presente PTPCT 2021 – 2023 è il "processo"; con l'elaborazione dei PTPCT relativi ai prossimi trienni sarà adottato, ai fini dell'identificazione degli eventi rischiosi, un livello di analiticità progressivamente crescente, individuando come oggetto di analisi le singole attività di cui ciascun processo si compone.

#### 6.1.2. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI

Alla luce delle risultanze dell'analisi del contesto esterno e interno, sono stati individuati gli eventi rischiosi relativi ai processi della Società. L'identificazione degli eventi rischiosi ha condotto pertanto alla creazione di un "Registro degli eventi rischiosi" nel quale sono riportati gli eventi rischiosi relativi ai processi della Società esaminati.

Tabella A) REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

CODICE RISCHIO	COMPORAMENTO A RISCHIO	RAPPRESENTAZIONE
C1	Uso improprio o distorto della discrezionalità	comportamento attuato mediante l'alterazione di una valutazione, delle evidenze di un'analisi o la ricostruzione infedele o parziale di una circostanza, al fine di distorcere le evidenze e rappresentare il generico evento non già sulla base di elementi oggettivi, ma piuttosto di dati volutamente falsati
C2	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	gestione impropria di informazioni, atti e documenti sia in termini di eventuali omissioni di allegati o parti integranti delle pratiche, sia dei contenuti e dell'importanza dei medesimi.
C3	Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio	divulgazione di informazioni riservate e/o, per loro natura, protette dal segreto d'Ufficio, per le quali la diffusione non autorizzata, la sottrazione o l'uso indebito costituisce un "incidente di sicurezza"
C4	Alterazione dei tempi	differimento dei tempi di realizzazione di un'attività al fine di posticiparne l'analisi al limite della dead line utile; per contro, velocizzazione dell'operato nel caso in cui l'obiettivo sia quello di facilitare/contrarre i termini di esecuzione.
C5	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	omissione/gestione impropria delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'effettiva realizzazione della specifica attività oggetto di affidamento lavoro/servizio, ecc.
C6	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori di privilegi o favori	alterazione delle procedure di valutazione (sia in fase di pianificazione che di affidamento e controllo) al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati ed informazioni) e privilegi.
C7	Conflitto di interessi	situazione in cui la responsabilità decisionale è affidata ad un soggetto che ha interessi personali o professionali in conflitto con il principio di imparzialità richiesto, contravvenendo quindi a quanto previsto dall'art. 6 bis nella Legge 241/1990 secondo cui « <i>Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.</i> ».

Fonte: Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'A.N.A.C. Triennio 2016-2018



## 6.2 ANALISI DEL RISCHIO

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività di rischio.

### 6.2.1. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI

L'analisi viene svolta preliminarmente mediante una valutazione dei fattori abilitanti, ovvero i fattori di contesto che possono agevolare il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.

Tenuto conto del modello di business della Società e dell'organizzazione aziendale, sono stati considerati, a supporto dell'analisi del rischio, i seguenti fattori abilitanti del rischio corruttivo, come previsti nell'Allegato 1 del PNA 2019:

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

### 6.2.2. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Coerentemente con l'approccio qualitativo suggerito nell'allegato metodologico del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi sono tradotti operativamente in indicatori di rischio (*key risk indicators*) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti.

Tenuto conto della dimensione organizzativa e del modello di business di UCIT, sono stati utilizzati i seguenti indicatori di stima del livello di rischio:

- 1) Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio **[INDICATORE 1]**;
- 2) Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato **[INDICATORE 2]**;
- 3) Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi **[INDICATORE 3]**;

- 4) Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio **[INDICATORE 4]**;
- 5) Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità **[INDICATORE 5]**;
- 6) Grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi **[INDICATORE 6]**.

Per migliorare il processo di misurazione del livello di rischio è necessario supportare l'analisi di tipo qualitativo con l'esame dei dati statistici che possono essere utilizzati per stimare la frequenza di accadimento futuro degli eventi corruttivi. In particolare, recependo le indicazioni formulate nell'Allegato 1 al PNA 2019, sono state utilizzati i seguenti dati:

- 1) I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640-bis c.p.); - i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); - i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici **[INDICATORE 7]**;
- 2) Le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente le segnalazioni ricevute tramite apposite procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da considerare è quello relativo ai reclami e alle risultanze di indagini di *customer satisfaction* che possono indirizzare l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi **[INDICATORE 8]**.


### 6.2.3. MISURAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO E FORMULAZIONE DI UN GIUDIZIO SINTETICO

Con riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di esposizione al rischio, si ritiene opportuno privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi (*scoring*).

Per ogni oggetto di analisi (processo), tenuto conto degli eventuali fattori abilitanti, si procede alla misurazione di ognuno degli indicatori sopra indicati applicando una scala di misurazione ordinale:



Ogni misurazione è sinteticamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte e per ogni processo si procede a valutare il rischio



Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si perviene ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi (processo).

L'obiettivo è di ridurre l'impatto del rischio sul processo:




Tabella B) Schema di valutazione del livello di esposizione al rischio

## Tabella B

### 6.3 PONDERAZIONE DEL RISCHIO

La ponderazione consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento. I processi per i quali sono emersi i più elevati livelli di rischio vanno a identificare le aree di rischio più alto, che rappresentano le attività più sensibili e da valutare ai fini del trattamento.

In questa fase, tenuto conto delle evidenze risultanti dalla precedente fase di misurazione dell'esposizione al rischio, si intende valutare le eventuali azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione all'eventuale rischio residuo che si può manifestare a fronte delle misure già introdotte (vedi Tabella B).

A tal fine, la Società, relativamente ai processi già mappati e per i quali è già stata conclusa la valutazione del rischio, a fronte di un rischio corruttivo risultato generalmente **BASSO**, oltre alle misure già adottate, intende predisporre un cronoprogramma di introduzione di strumenti informatici e di specifica formazione digitale dei dipendenti al fine di rendere quanto più possibile informatizzata la realizzazione dei processi, con particolare riferimento alle aree di attività in cui il rischio residuo potrebbe risultare maggiore.

Tenuto conto che la mappatura dei processi aziendali sarà ulteriormente declinata e affinata nel corso dell'esercizio 2022, si definiranno le priorità di trattamento e le misure ulteriori o dei correttivi da introdurre rispetto alle misure già adottate.

## 7. TRATTAMENTO DEL RISCHIO

### 7.1. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

Il trattamento del rischio è la fase volta ad **individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità** emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi e di ponderazione del rischio.

L'individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione deve essere realizzata tenendo conto di alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo, la distinzione tra **misure generali e misure specifiche**.

Le **misure generali** intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le **misure specifiche** agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici.

L'identificazione della coerente misura di trattamento del rischio deve rispondere ai seguenti requisiti:

- 1) Presenza ed adeguatezza di misure e/o di controlli specifici pre-esistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione.
- 2) Capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio.
- 3) Sostenibilità economica e organizzativa delle misure.
- 4) Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.
- 5) Gradualità delle misure rispetto al livello di esposizione del rischio residuo.

Nelle presenti misure integrative 2022 – 2024, si sono mantenute le tipologie – generali e specifiche - adottate nel precedente PTPCT:

CODICE	TIPO	MISURA DI CONTRASTO
M1	Generale	Trasparenza (tavola n. 3 PNA 2013)
M2	Generale	Codice Etico/Codice di comportamento (tavola n. 4 PNA 2013)
M3	Generale	Rotazione del Personale addetto alle aree a rischio di corruzione (tavola n. 5 PNA 2013)
M4	Generale	Astensione in caso di Conflitto di interessi (tavola n. 6 PNA 2013)
M5	Generale	Svolgimento incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali (tavola n. 7 PNA 2013)
M6	Generale	Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti ( <i>pantouflage-revolving doors</i> ) (tavola n. 8 PNA 2013)
M7	Generale	Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali (tavola n. 9 PNA 2013)
M8	Generale	Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro ( <i>pantouflage-revolving doors</i> ) (tavola n. 10 PNA 2013)

M9	Generale	Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la PA (tavola n.11 PNA 2013)
M10	Generale	<i>Whistleblowing</i> (tutela del dipendente pubblico che effettua segnalazioni di illecito) (tavola n. 12 PNA 2013)
M11	Generale	Formazione del personale (tavola n.13 PNA 2013)
M12	Generale	Patti di integrità negli affidamenti (tavola n. 14 PNA 2013)
M13	Generale	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (tavola n. 15 PNA 2013)
M14	Generale	Monitoraggio dei tempi procedurali (tavola n. 16 PNA 2013)
M15	Generale	Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (tavola n. 17 PNA 2013)
M16	Specifica/A01	Obbligo di motivazione chiara nella predisposizione dell'iter rispetto alla scelta della procedura e del criterio di individuazione degli operatori da invitare
M17	Specifica/A01-A02	Controllo sulla verifica del possesso dei requisiti di legge da parte degli operatori aggiudicatari
M18	Specifica	Obbligo di effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di adeguamento
M19	Generale	Controllo amministrativo degli atti
M20	Specifica/A01-A02-A04	Istituzione di commissione di valutazione anche con componenti esterni
M21	Specifica/A01-A02-A04-A05	Iter condiviso ed autorizzato dalle Amministrazioni controllanti
M22	Specifica/A03-A05-A06	Standardizzazione delle procedure di controllo/di ispezione e della relativa modulistica
M23	Specifica/A06	Esplicitazione dei criteri di accertamento/di ispezione
M24	Specifica/A01	Osservanza parametri qualità-prezzo CONSIP

## MISURE GENERALI

### Trasparenza (M1)

A seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, alla legge 190/2012 e al d.lgs. 33 del 2013, è stata introdotta una correlazione incisiva tra l'ambito di applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e quella della trasparenza.

La trasparenza rappresenta un'imprescindibile misura di prevenzione della corruzione consentendo il controllo da parte dell'utenza in ordine al regolare svolgimento dell'attività dell'azienda. A tal fine, le funzioni di Responsabile per la trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 sono state attribuite al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza.

Sul sito istituzionale dell'azienda [www.ucit.fvg.it](http://www.ucit.fvg.it) è stata creata una apposita sezione del menu sulla destra intitolata "SOCIETA' TRASPARENTE" nella quale sono inserite tempestivamente tutte le informazioni riguardanti la trasparenza conformemente alle Delibere ANAC di riferimento e alle indicazioni dell'A.V.C.P. in merito ai dati sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Le presenti Misure integrative di prevenzione della corruzione 2022 - 2024, ed ogni successivo aggiornamento, sono trasmesse alla Regione Autonoma FVG ed al Comune di Udine ed sono rese disponibili integralmente sul proprio sito web istituzionale.

Gli adempimenti di trasparenza sono specificati nel D.Lgs. n. 33 del 2013. La società, in base a tale norma, provvede a:

- pubblicare i componenti degli organi di indirizzo e incarichi dirigenziali, di collaborazione e di consulenza
- collaborare con l'amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del d.lgs. n. 33 del 2013;
- pubblicare le informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33 del 2013;
- pubblicare bilanci e conti consuntivi, costi unitari di produzione dei servizi erogati, informazioni relative a scelta del contraente per gli affidamenti e prove selettive.

La Società rende noto tramite il proprio sito web istituzionale un indirizzo di posta elettronica certificata ([info@pec.ucit.udine.it](mailto:info@pec.ucit.udine.it)) cui il cittadino od ogni altro soggetto può rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38, del D.P.R. 445/2000 o formulare richieste di accesso civico semplice e generalizzato, di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013 circa le attività di interesse pubblico, i provvedimenti ed i procedimenti adottati nell'ambito delle attività svolte da UCIT.

Inoltre, viene messo a disposizione anche il seguente indirizzo di posta elettronica [anticorruzione@ucit.udine.it](mailto:anticorruzione@ucit.udine.it) dedicato appositamente alla ricezione delle segnalazioni. L'indirizzo è monitorato esclusivamente dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, e da un suo delegato, che ne garantiscono la riservatezza.

UCIT ha un rapporto diretto con i cittadini relativamente alle attività di ispezione degli impianti termici civili per cui sul proprio sito internet, oltre a tutte le informazioni relative a tale attività riguardanti le procedure delle ispezioni, le tempistiche,



nonché le tariffe come decise dall'Amministrazione regionale affidataria del servizio, sono presenti quelle relative alla trasparenza che, unitamente alla pubblicazione del Piano anticorruzione, consentono di avere notizie in merito alle misure di prevenzione adottate per contrastare la corruzione.

Si rimanda, quindi, alla "SEZIONE SPECIFICA: LA TRASPARENZA COME MISURA GENERALE" (paragrafo 8) e al relativo ALLEGATO 1 dove sono indicati gli obblighi di pubblicazione.

### **Codici di comportamento (M2)**

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nell'ambito dell'adozione del MOG 231 intervenuta con deliberazione consiliare del 22/12/2021, ha approvato il Codice Etico aziendale.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, il Codice Etico – in qualità di Codice di condotta - dovrà essere sottoposto, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Nelle more della suddetta approvazione assembleare resterà in vigore il Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Udine, approvato dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 30/07/2014, attualmente in uso presso la Società.

Il Codice Etico della Società (di seguito anche il "Codice"), conformemente ai principi che contraddistinguono il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR 62/2013 e in aderenza con quanto indicato nelle Linee guida ANAC contenute nella Delibera n. 177/2020 del 19 febbraio 2020:

- enuncia l'insieme dei principi, dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a tutti i soggetti con i quali la stessa entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale;
- si propone di fissare standard di riferimento e norme comportamentali mirate a orientarne la condotta.

Sono tenuti ad uniformarsi a quanto previsto dal Codice, gli Ispettori in forza a Ucit Srl, nonché coloro che forniscono alla stessa beni o servizi ad uso della stessa tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i consulenti e collaboratori, con qualsiasi tipologia di contratto, e tutti gli organi aziendali di amministrazione, vigilanza e/o supporto all'ente. A tali soggetti viene garantita la possibilità di prendere piena conoscenza delle norme contenute nel presente Codice.

Ai dipendenti, copia del presente Codice verrà trasmessa anche via email e, per coloro che vengono assunti, al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro.

Nei rapporti contrattuali, Ucit Srl si impegna a richiedere ai terzi contraenti il rispetto delle disposizioni di cui al Codice, rendendo agli stessi adeguata informativa circa i suoi contenuti.

Ove richiesto, una copia del Codice sarà consegnata a tutti i soggetti che intrattengono relazioni commerciali con la Società.

Nell'ambito dei rapporti con i terzi, Ucit Srl è tenuta:

- a informare tempestivamente e adeguatamente i Destinatari circa gli impegni e gli obblighi previsti dal presente Codice e a richiederne l'osservanza;
- a non instaurare, né proseguire, rapporti d'affari con chiunque rifiuti espressamente di rispettare, le disposizioni del Codice.

Chiunque compia atti od omissioni diretti inequivocabilmente a violare le regole comportamentali previste dal Codice è sanzionato dalla Società attraverso l'adozione di provvedimenti disciplinari, proporzionati in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, secondo quanto previsto dal "Sistema Disciplinare".

Le violazioni delle disposizioni previste dal presente Codice compiute dai dipendenti costituiscono comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e comportano il sorgere di un illecito disciplinare. Tali illeciti sono sanzionati nel pieno rispetto della Legge 300/1970, per quanto previsto dalla normativa vigente e dal CCNL.

Costituisce illecito disciplinare la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste nel Codice, così come la diretta violazione delle stesse.

Le sanzioni saranno irrogate in conformità con quanto stabilito dal CCNL di riferimento.

L'irrogazione delle sanzioni per le violazioni del Codice è a cura dei competenti Organi aziendali, per quanto individuato dal Sistema disciplinare adottato.

### **Rotazione del personale (M3)**

Data l'esigua articolazione organizzativa della Società, risulta di difficile attuazione un'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività lavorative.

Infatti, nel contesto aziendale tale rotazione incontra limiti oggettivi, in particolare per le figure infungibili, munite di specifiche competenze tecnico – professionali.

Si rileva, comunque, che la misura, ai sensi delle disposizioni di cui alla Tavola n. 5 al PNA e confermato anche dal PNA 2019, non risulta d'obbligo per le Società che non rientrano nell'elenco delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.

Nello svolgimento delle attività di ufficio è stata implementata una maggiore compartecipazione del personale e nelle aree identificate come potenzialmente a più alto rischio corruttivo sono sempre attivati meccanismi di condivisione nelle fasi procedurali.

L'adozione della nuova *job description* aziendale è volta, tra l'altro, a garantire una corretta articolazione dei compiti e delle competenze al fine di evitare l'attribuzione di più mansioni e/o responsabilità in capo ad un unico soggetto.

### **Astensione in caso di conflitto di interesse (M4)**

I dipendenti e i collaboratori, nello svolgimento delle proprie mansioni, sono tenuti ad evitare ogni possibile situazione o attività contraria o in conflitto, anche solo apparente, con gli interessi della Società o comunque incompatibile con i propri doveri di ufficio.

Essi debbono astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente, o per il tramite di altre persone, di eventuali situazioni di convenienza di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Nel caso in cui si manifesti, anche solo potenzialmente, un conflitto di interessi, il dipendente o collaboratore è tenuto a darne al più presto comunicazione al proprio responsabile, il quale informa prontamente l'Organismo di Vigilanza che ne valuta, caso per caso, l'effettiva sussistenza.

Essi si astengono, nel contempo, dal porre in essere qualsiasi condotta riconducibile alla situazione comunicata.

La fattispecie è regolamentata dall'art. 6-bis della L. 241/1990, dall'art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 a cui UCIT si conforma, dal Codice Etico e dal Codice di comportamento attualmente in uso nelle more dell'entrata in vigore del Codice Etico (M2).

#### **Svolgimento incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali (M5)**

Pur evidenziando che nessun dipendente svolge attività ed incarichi extra istituzionali, l'eventuale svolgimento di incarichi e attività da parte del personale dipendente è soggetta ad autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Società previa verifica dell'insussistenza di cause ostative.

L'Organo amministrativo valuta e accerta che lo svolgimento di incarichi extraistituzionali non determini situazioni idonee a compromettere il buon andamento della Società o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale dei compiti attribuiti al dipendente dell'azione amministrativa.

#### **Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività (M6) - Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali (M7)**

Il D. Lgs. n. 39/2013 (Capi II, III e IV), ha identificato sia delle ipotesi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali (in caso di particolari attività/incarichi precedenti o nel caso in cui i soggetti chiamati ad assumere l'incarico siano stati condannati penalmente per delitti contro la pubblica amministrazione), sia delle ipotesi di incompatibilità (relative al contemporaneo svolgimento di più attività/incarichi). Obiettivo del legislatore, in un'ottica di prevenzione, è da un lato evitare il concretizzarsi di rischi corruttivi derivanti da pratiche collusive che potrebbero nascere dalle particolari cariche ricoperte e, dall'altro, evitare in via precauzionale l'affidamento di incarichi a soggetti condannati, anche se con sentenza non ancora passata in giudicato.

In particolare, i Capi III e IV del suddetto Decreto regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse tipologie di attività pregresse del soggetto interessato:

- incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
- incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

Nel caso in cui sussistano tali circostanze, il RPCT della pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, o presso la quale è svolto l'incarico, deve contestare all'interessato l'esistenza, segnalando la situazione all'ANAC nonché alla Corte dei Conti. Se la situazione di inconferibilità si evidenzia nel corso del rapporto, l'RPCT deve effettuare la contestazione nei confronti dell'interessato e il medesimo deve essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

Con riferimento alle prescrizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D. Lgs. n.39/2013, è stata predisposta apposita modulistica con cui l'eventuale soggetto interessato, all'atto del conferimento dell'incarico, dichiara l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità ex D. Lgs. n. 39/2013. Tale dichiarazione è altresì prodotta, con cadenza annuale, e pubblicata sul sito istituzionale, dai componenti del Consiglio di Amministrazione.

#### **Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage-revolving doors) (M8)**

L'art. 53, co. 16-ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") recita come segue: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.

La disposizione è stata introdotta nel d.lgs. 165/2001 dall'art. 1, comma 42, della Legge 190/2012, con finalità di contenimento del rischio di situazioni di corruzione connesse all'assunzione del dipendente pubblico da parte di un privato, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con la PA.

In particolare, come chiarito dal primo Piano Nazionale Anticorruzione emanato nell'anno 2013, *«il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti»*. Ai sensi delle norme sopra richiamate, dunque, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La disposizione contempla, in caso di violazione del divieto ivi sancito, le specifiche sanzioni della nullità del contratto e del divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Al fine di inquadrare correttamente l'ambito di applicazione della disposizione di cui all'articolo 53, co. 16-ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, occorre leggere la suddetta norma in combinato disposto con l'articolo 21 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che ne ha notevolmente ampliato l'ambito di applicazione: *"Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico"*. Ai fini dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001, devono quindi considerarsi dipendenti della PA anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al citato decreto 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente

pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo (Delibera ANAC n.88 del 8 febbraio 2017).

Pertanto, in forza del combinato disposto delle normative sopra citate, la disciplina del *pantouflage* è estesa anche ai dipendenti delle società a controllo pubblico fermo restando che essi abbiano "esercitato poteri autoritativi o negoziali" per conto dell'amministrazione di appartenenza (nel caso di UCIT, per conto della Società), come confermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, 27/11/2020, n. 7462.

Si evidenzia l'"Atto di segnalazione n. 6 del 27 maggio 2020" di ANAC con cui l'Autorità auspica un intervento normativo finalizzato a fare maggiore chiarezza in merito alla definizione di ente di diritto privato in controllo pubblico alla quale fare riferimento per l'applicazione della disciplina del *pantouflage*, tenuto conto delle differenti nozioni di ente di diritto privato in controllo pubblico contenute nel d.lgs. 175/20162 ("TUSP") e nel d.lgs. 39/2013.

In materia, si segnala inoltre la Delibera ANAC n. 1090 del 16 dicembre 2020 ai sensi della quale il divieto imposto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 non opera in caso di passaggio di un soggetto da un incarico presso l'amministrazione controllante ad un incarico presso l'ente di diritto privato da questa direttamente e totalmente controllata.

#### **Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. (M9)**

Si richiama quanto previsto dall'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, rubricato "*Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*":

*"Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*

- a) *non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
- b) *non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
- c) *non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere" .*

In sede di formazione delle Commissioni, ai componenti viene richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il soggetto interessato afferma di non aver riportato condanne penali per uno dei reati previsti dal capo I titolo II del secondo libro del codice penale e di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 12 del Regolamento per il reclutamento del personale approvato dall'Assemblea dei Soci in data 22/02/2021.

#### **Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito (M10)**

Una misura utile al fine di prevenire la corruzione e impedire il protrarsi di comportamenti scorretti è individuata nella “protezione” accordata al dipendente che effettua segnalazioni di illecito agli organismi designati.

A tale scopo è intervenuta la Legge 30 novembre 2017, n.179 recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” (c.d. whistleblowing). Con il termine whistleblowing (letteralmente “soffiare il fischietto” – *to blow the whistle*) si indica un sistema attraverso il quale un dipendente, venuto a conoscenza di atti o fatti illeciti nel corso della propria attività lavorativa, decide di denunciare gli avvenimenti di cui è stato testimone attraverso appositi canali interni.

La segnalazione, in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il *whistle blower* (segnalante) contribuisce all’emersione o alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo. La suddetta legge in materia di whistleblowing ha sostituito l’art. 54-bis del Testo Unico del Pubblico Impiego prevedendo una protezione del dipendente pubblico che, nell’interesse della pubblica amministrazione, segnala violazioni o condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non potendo il medesimo subire ritorsioni dovute alla segnalazione effettuata (tra l’altro sanzioni, licenziamento, demansionamento, trasferimenti presso altri uffici) ovvero essere sottoposto ad eventuali altre misure aventi effetti negativi sulla sua condizione di lavoro. Le tutele contro atti ritorsivi o discriminatori previste per i dipendenti pubblici sono state altresì estese ai dipendenti di enti pubblici economici e ai dipendenti occupati in enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile nonché a dipendenti e collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi alla pubblica amministrazione.

La legge 30 novembre 2017, n. 179 prevede inoltre rilevanti modifiche al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni ed introduce specifiche disposizioni che disciplinano eventuali violazioni dei Modelli di Organizzazione e Gestione da questo previsti.

La sopra citata normativa, con l’inserimento dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, dopo il comma 2 dell’art.6 del D.Lgs 231/01, impone ai soggetti obbligati di dotarsi di un sistema di whistleblowing e, in particolare, dispone che nell’ambito del MOG 231 si preveda:

- la presenza di uno o più canali per la segnalazione di condotte illecite, di violazione del MOG;
- misure idonee a tutelare l’identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell’informazione in ogni contesto;
- successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l’anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge;
- che le segnalazioni devono fondarsi su elementi di fatto che siano “precisi e concordanti”;
- che tra i canali di segnalazione vi sia anche la “modalità informatica”;
- il divieto di atti discriminatori o di ritorsione nei confronti del segnalante;
- un sistema disciplinare con sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e di chi (con colpa e dolo) effettua segnalazioni infondate.

Il 18 agosto 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale la delibera di ANAC del 1 luglio 2020 recante “*Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’articolo 54-bis del*

*decreto legislativo n. 165/2001*”, entrato in vigore il 2 settembre 2020 e applicabile ai soli procedimenti sanzionatori avviati successivamente. Il documento recentemente definito chiarisce – tra l’altro – che possono effettuare le segnalazioni sia i dipendenti pubblici che gli altri soggetti ad essi assimilati.

Nell’ambito della predisposizione del MOG 231, la Società ha aggiornato il proprio “REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING” che, nel rispetto del sopra citato art. 6, comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001, è diventato un allegato specifico del MOG 231 medesimo.

Il “REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING” ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l’analisi e il trattamento di segnalazioni relative a ipotesi di condotte illecite e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione, individuando nell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e nell’RPCT i soggetti deputati a ricevere e prendere in carico le segnalazioni. A seguito della ricezione della segnalazione, sia l’Organismo di Vigilanza che l’RPCT valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illecità riscontrati: organo competente ad adottare provvedimenti disciplinari, Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti, ANAC, Dipartimento della Funzione Pubblica.

### **Formazione del personale (M11)**

Per i dipendenti della società è stato già avviato il programma formativo sulle tematiche relative alla prevenzione e repressione della corruzione e sulle questioni della legalità e la formazione continuerà costantemente anche nel prossimo triennio.

Tenuto sempre presente il numero esiguo di personale dell’azienda, per i dipendenti ed anche per tutti gli ispettori, siano essi dipendenti o collaboratori esterni, si adotta il seguente piano formativo:

- 1) una giornata di formazione per la presentazione del MOG 231 e dei relativi allegati;
- 2) una giornata da dedicare all’illustrazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione con un focus sulle presenti misure integrative 2022 - 2024, al fine di instaurare un confronto ed un dibattito in ordine alle modalità pratiche di attuazione delle stesse;
- 3) attività formative specifiche, di volta in volta determinate e, con riferimento ad alcune tematiche, differenziato sulle diverse professionalità interne, con particolare riguardo alle fattispecie riconducibili all’attività ispettiva.

La Società intende inoltre predisporre un cronoprogramma di introduzione di strumenti informatici e di specifica formazione digitale dei dipendenti al fine di rendere quanto più possibile informatizzata la realizzazione dei processi, con particolare riferimento alle aree di attività in cui il rischio residuo potrebbe risultare maggiore.

### **Patti di integrità negli affidamenti (M12)**

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. L'AVCP con determinazione 4/2012 si era pronunciata sulla legittimità di inserire clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisava che *"mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)"*.

Con riferimento alla gestione dei rapporti con fornitori di beni e/o servizi, *outsourcers* e altri soggetti terzi esterni (come ad es. gli ispettori), la Società informa gli stessi di aver adottato il Modello e il Codice Etico.

In particolare, nell'ambito di tale informativa, la Società invita il fornitore a:

- improntare la propria operatività al rispetto assoluto di elevati standard di professionalità, integrità, legalità, trasparenza, correttezza e buona fede, ritenendoli condizione imprescindibile ai fini del corretto funzionamento della Società, della tutela, della sua affidabilità, reputazione ed immagine, nonché della sempre maggior soddisfazione della propria clientela;
- assumere comportamenti coerenti con le disposizioni del Decreto.

Nell'ambito della rivisitazione delle presenti misure integrative che verrà effettuata nel corso del 2022, si valuterà se inserire negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito una clausola di salvaguardia per cui la mancata accettazione delle previsioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Società darà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

### **Azioni di sensibilizzazione e rapporti con gli stakeholder (M13)**

Resta alta l'attenzione da parte della Società alla promozione delle misure di sensibilizzazione verso i cittadini ed in generale per i rapporti verso gli stakeholder. A tale proposito è stata già condivisa con l'Amministrazione controllante, Regione Autonoma FVG, in particolare con la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile – Servizio energia, la necessità di mettere in atto nel corso dell'esercizio azioni informative su tutto il territorio regionale. Inizialmente erano stati previsti una serie di incontri, in continuità a quelli già pianificati ed effettuati nel corso del 2018, ovvero una serie di riunioni tecniche specifiche, sui diversi territori, coinvolgendo e sensibilizzando innanzitutto le Associazioni di categoria e le ditte di installatori e manutentori. La situazione di emergenza dovuta alla pandemia ha portato a rivedere questa prima impostazione, preferendo una diversa pianificazione al fine di garantire l'assenza di contatti fisici, ovvero è stato privilegiato l'utilizzo di strumenti informatici come le videoconferenze o i tutorial.



Posto che nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno 2020 è stato avviato congiuntamente da Regione FVG, le Associazioni di categoria e la Società un tavolo di lavoro finalizzato ad un efficace coordinamento dell'attività in materia a livello regionale, si proseguirà anche con questi incontri al fine di determinare preliminarmente gli eventuali elementi di criticità che poi saranno oggetto dell'attività di informazione territoriale.

A tal proposito sono in via di definizione anche alcune FAQ, che verranno pubblicate sui siti istituzionali e che senz'altro costituiranno ulteriore elemento di informazione.

L'entrata in vigore su tutto il territorio regionale, con decorrenza 1° gennaio 2021, del documento "*Disposizioni per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria*" approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 2018 del 30/12/2020, costituisce l'elemento di rilievo più importante degli ultimi anni ed è il frutto del lavoro sinergico che la Società ha svolto con la Direzione regionale – Servizio Energia.

Il documento disciplina in modo uniforme ed unitario tutto il territorio regionale a completamento della prima fase del percorso iniziato con il 01 gennaio 2017, data in cui la Regione Autonoma FVG è subentrata ex lege nelle quote della Società al fine di dare attuazione ai disposti di cui al DPR 74 del 2013. L'attività di informazione suesposta sarà finalizzata anche alla completa diffusione del suddetto documento.

#### **Monitoraggio dei tempi procedurali (M14)**

L'art. 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", prevede che le Amministrazioni svolgano il monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali.

I relativi risultati non sono più soggetti a pubblicazione obbligatoria per intervenuta abrogazione dell'articolo 24 del d.lgs. 33/2013, ai sensi del d.lgs. 97/2016.

#### **Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni (M15)**

L'art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, prevede che siano definite le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti esterni che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

#### **Controllo amministrativo degli atti (M19)**

Il controllo amministrativo consiste nell'esame dell'attività o dei singoli atti da parte di un soggetto diverso da quello che li ha posti in essere, con la garanzia dunque dell'alterità soggettiva, e ciò al fine di verificarne la conformità alla legge o comunque ai parametri della buona amministrazione.

In particolare, l'attività di accertamento documentale riguarda in primis quanto disciplinato dalla norma in materia ovvero il controllo sui rapporti RCEE che vengono registrati sul catasto regionale. Inoltre, il controllo rileva anche sui verbali di ispezione e su tutta la documentazione prodotta dagli ispettori. La medesima procedura viene applicata anche per le attività afferenti l'incarico di Agente contabile.

## MISURE SPECIFICHE

Le misure specifiche vengono identificate come specifiche dell'attività svolta. Rientrano in particolare nelle disposizioni di legge che regolamentano il servizio e dalle quali è impossibile prescindere per lo svolgimento dell'attività.

Il mancato rispetto delle stesse verrebbe immediatamente rilevato nella relazione dell'attività che ogni anno viene predisposta, per l'adeguata informazione ai Soci, ma anche per relazionare il Ministero e la Regione.

Si affiancano, ulteriormente e come criterio maggiormente restrittivo, alle misure specifiche che rientrano nelle disposizioni statutarie e normative in materia di "controllo analogo" esercitato dai Soci e che sono finalizzate ad un controllo formale e sostanziale sulle attività svolte dagli Uffici.

Nell'ambito della rivisitazione delle presenti misure integrative che sarà posta in essere nell'esercizio 2022 in raccordo con le altre misure contenute nel MOG 231, la Società valuterà l'opportunità di implementare eventuali procedure interne per le aree di attività riferite alle misure specifiche in oggetto.

Di seguito le misure specifiche individuate:

- Obbligo di motivazione chiara nella predisposizione dell'iter rispetto alla scelta della procedura e del criterio di individuazione degli operatori da invitare (M16);
- Obbligo di effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di adeguamento (M18);
- Controllo sulla verifica del possesso dei requisiti di legge da parte degli operatori aggiudicatari (M17);
- Istituzione di commissione di valutazione anche con componenti esterni (M20);
- Iter condiviso ed autorizzato dalle Amministrazioni controllanti (M21);
- Standardizzazione delle procedure di controllo/di ispezione e della relativa modulistica (M22);
- Esplicitazione dei criteri di accertamento/di ispezione (M23);
- Osservanza parametri qualità-prezzo CONSIP (M24).

### *7.3. PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE*

La seconda fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

La programmazione delle misure consente, inoltre, di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, principio chiave perché tale strategia diventi parte integrante dell'organizzazione e non diventi fine a sé stessa.

Si riporta la tabella del PIANO DEGLI INTERVENTI 2022-2024:

<b>Triennio di attuazione</b>	<b>Azioni previste</b>	<b>Soggetto responsabile</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Strumenti di rilevazione e/o divulgazione</b>
2022 -2024	Diffusione e presa d'atto dell'adozione del MOG 231 e dei relativi Allegati da parte dei dipendenti	Operation Manager	Entro il 31/01/2022	Sito internet aziendale
2022-2024	Formazione in materia di MOG 231 e relativi Allegati	Operation Manager OdV 231	Entro il 28/02/2022	Sessioni di formazione interna
2022 - 2024	Adozione delle misure di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art.1 comma 2 bis della Legge 190/2012	RPCT CdA	Entro il 31/01/2022	Sito internet aziendale
2022 - 2024	Diffusione e presa d'atto dell'adozione delle misure integrative 2022 - 2024 da parte dei dipendenti	RPCT	Entro il 31/03/2022	Sessioni di formazione interna
2022 - 2024	Formazione del personale	RPCT	Periodica	Sessioni di formazione
2022 - 2024	Attività di implementazione e monitoraggio della sezione "Società Trasparente" sul sito internet aziendale	RPCT	Trimestrale	Sito internet aziendale

## 8. SEZIONE SPECIFICA: LA TRASPARENZA COME MISURA GENERALE

### 8.1 QUADRO DI RIFERIMENTO

Il D.Lgs 97/2016, nel modificare il D.Lgs 33/2013, ha disposto che le Misure di prevenzione della Corruzione devono essere integrate da un'apposita Sezione relativa alla Trasparenza dove vengono individuati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dal D.Lgs. 33/2013, secondo le indicazioni fornite da ANAC con propria determinazione 1134 dell'8 novembre 2017 "Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" (in seguito, per brevità, le "NUOVE LINEE GUIDA 2017").

### 8.2 DATI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE

La Trasparenza è realizzata attraverso la pubblicazione di dati, informazioni e documenti, in conformità a peculiari specifiche tecniche, nel sito istituzionale della Società, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito stesso direttamente ed immediatamente senza alcuna preventiva autenticazione ed identificazione.

Nell'ALLEGATO 1 al presente documento si riportano i dati oggetto di pubblicazione, ai sensi di quanto previsto dalla normativa sulla trasparenza di cui al Decreto Trasparenza, con i necessari correttivi apportati in ragione della mission societaria e dell'attività in concreto svolta dalla Società, il tutto secondo lo schema di cui all'Allegato 1 alle NUOVE LINEE GUIDA 2017.

Il quadro è quello vigente al momento della redazione del PTPCT ed è comunque suscettibile di modifiche ed integrazioni in corso d'opera. Tutti i dati elencati sono reperibili sul sito [www.ucit.fvg.it](http://www.ucit.fvg.it)

### 8.3 QUALITA' DELLE PUBBLICAZIONI

UCIT persegue l'obiettivo di garantire la qualità delle informazioni pubblicate, nella prospettiva di mantenere un appropriato livello di trasparenza, nella consapevolezza che le informazioni da pubblicare debbono essere selezionate, classificate e coordinate per consentirne la reale fruibilità.

Per tale ragione la pubblicazione di dati, informazioni e documenti avviene nel rispetto dei criteri generali di seguito evidenziati:

- **Completezza:** la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutte le unità organizzative
- **Aggiornamento e archiviazioni:** per ciascun dato, o categoria di dati, deve essere indicata la data di pubblicazione
- **Dati aperti e riutilizzo:** i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione sono resi disponibili in formato di tipo aperto
- **Privacy:** è garantito il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo (GDPR) e al D.Lgs.101/2018 che ha adeguato l'ordinamento nazionale (D.Lgs. 196/2003) alle disposizioni del GDPR in materia di protezione dei dati personali.

## 9. RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE ALLA LEGGE 190/2012

Le presenti misure integrative sono soggette ad aggiornamenti annuali, così come previsto della norma di riferimento. Eventuali modifiche che si rendessero opportune e/o necessarie per intervenute variazioni normative, ovvero per garantire l'efficace prevenzione verranno tempestivamente prese in esame dal RPCT.

